Prot. n. 0216821 del 05/07/2023 - UOR: 003429



OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici, erogatori di acqua allacciati alla rete idrica di Ateneo e prodotti personal care presso gli edifici dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

CIG: 9916452311 - **CPV**: 55900000



SEZIONE 1	3
NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
ART. 1.2.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 1.3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	7
ART. 1.3.1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA	7
ART. 1.3.2 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE	8
ART. 1.3.2.1 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE - CAT. A.	8
ART. 1.3.2.2 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE - CAT. B.	10
ART. 1.3.2.3 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE - CAT. C.	11
ART 1.3.3 CARATTERISTICHE DEGLI EROGATORI, CAT. B, DI ACQUA MICROFILTRATA ATEMPERATURA AMBIENTE O RAFFRESCATA, NATURALE O FRIZZANTE - "POU"	A 12
ART. 1.3.4 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (BEVANDE CALDE, FRALIMENTI E PERSONAL CARE) DA INSTALLARE - CAT. A E C.	EDDE, 15
ART. 1.3.5 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA	16
ART. 1.3.6 - CARATTERISTICHE MINIME, QUALITÀ DEI PRODOTTI E PREZZI- CAT. A E C	16
ART. 1.4 - SCHEDA - CHIAVE ELETTRONICA - ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO TAG NFC	20
ART. 1.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE	21
ART. 1.6 - RIMBORSO SPESE	21
ART. 1.7 - RISCHI DELLA CONCESSIONE	22
ART. 1.8 - FORZA MAGGIORE	23
ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE	23
ART. 1.10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE	24
ART. 1.11 - CONTABILIZZAZIONE	25
ART. 1.12 - ONERI DEL CONCESSIONARIO	25
ART. 1.13 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	27
ART. 1.14 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE	29
SEZIONE 2	30
DISCIPLINA CONTRATTUALE	30
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	30
ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	30
ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	30
SEZIONE 3	31
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	31
ART. 3.1 - DEC - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	31
ART. 3.2 - COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)	31
ART. 3.3 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE	32
ART. 3.4 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	32



ART. 3.5 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	32
ART. 3.6 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	33
ART. 3.7 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	34
ART. 3.8 - SOSPENSIONE	34
ART. 3.9 - REPORTISTICA	34
ART. 3.10 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	35
ART. 3.11 - PERSONALE	37
ART. 3.12 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	38
ART. 3.13 - SICUREZZA - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)	39
ART. 3.14 - SUBAPPALTO	39
SEZIONE 4	42
DISCIPLINA ECONOMICA	42
ART. 4.1 - CESSIONE DEL CONTRATTO	42
SEZIONE 5	43
CAUZIONE E GARANZIE	43
ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA	43
ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA	44
SEZIONE 6 NORME FINALI	45
ART. 6.1 - RISOLUZIONE	45
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO	46
ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E	46
RECESSO	46
ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ	46
ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI	47
ART. 6.6 - FORO COMPETENTE	47
ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	48



NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
- 2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati i seguenti acronimi e definizioni:

	Università degli Studi Milano - Bicocca
Amministrazione	
Apparecchiature	L'insieme dei Distributori Automatici e dei POU
Aree Ristoro	Aree deputate ad ospitare le apparecchiature
Concessionario	L'Operatore che stipula la Concessione con l'Amministrazione
Capitolato Speciale	Il presente documento
Contratto	Il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Concessionario
Prestazione	Il servizio oggetto del presente documento
Distributori automatici	Distributori automatici di bevande calde, fredde, alimenti e personal
	care
Beni minimi	Selezione di prodotti minimi, stabiliti dall'Amministrazione e venduti
	dal Concessionario al prezzo offerto in sede di gara in relazione ad un
	tetto massimo predefinito
Beni aggiuntivi	Selezione di prodotti scelti e venduti liberamente dal Concessionario
33	rientranti nelle seguenti categorie: bevande calde e fredde, snack dolci
	e salati, <i>personal care</i>
Codice	Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
	Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario con il
CS	compito di coordinare le attività previste per la Concessione e fungere
	da referente operativo per l'Amministrazione e il DEC



	Responsabile Unico del Procedimento, nominato
RUP	dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che
KOI	cura il coordinamento e la gestione di tutte le attività e procedure
	inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione,
	progettazione, affidamento ed esecuzione
	Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato
DEC	dall'Amministrazione, che svolge le attività di cui all'art. 101 del
DEC	Codice e al D.M. 49/2018 in quanto applicabili
	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con competenze
RSPP	relative all'applicazione della normativa sulla sicurezza e alle
	verifiche connesse
PEF	Piano Economico Finanziario
POU	"Point of use". Macchina erogatrice di acqua potabile microfiltrata a
	temperatura ambiente o raffrescata, naturale o frizzante
VAE	Verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi

ART. 1.2.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1. 1. I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del servizio in oggetto sono regolati:
 - dal Disciplinare di Gara, dal presente Capitolato speciale e relativi allegati nonché da uno specifico contratto che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione;
 - dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 per quanto applicabile;
 - dalla L.R. (Lombardia) 2 febbraio 2010 n. 6;
 - dal D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e s.m.i.;
 - dal D.Lgs 19 maggio 2016, n. 86;
 - dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193;
 - dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
 - dai Regolamenti dell'Università.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.
- 3. Gli erogatori di acqua potabile POU, "point of use", verranno alimentati da acqua di acquedotto con caratteristiche di qualità che già all'origine devono essere conformi ai requisiti di legge (D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.). Al punto di consegna l'acqua deve essere idonea al consumo umano e rispettare i parametri qualitativi previsti nell'Allegato I (Parte A prima tabella per parametri microbiologici, Parte B per parametri chimici e Parte C per gli indicatori). Più precisamente non potranno essere utilizzate acque con parametri in "deroga" compresi i "parametri indicatori" elencati nella Parte C di detto Allegato I).

Per il miglioramento delle caratteristiche organolettiche dovranno essere introdotti dal



concessionario sistemi di affinamento, in particolare gasatura e refrigerazione, accompagnati da processi di filtrazione. I macchinari dovranno essere altresì dotati di appositi sistemi debatterizzanti (lampada UV), anche allo scopo di garantire nel tempo la corretta funzionalità degli impianti e migliorarne la fruibilità in spazi pubblici a larga frequentazione.

L'attività di distribuzione automatica dell'acqua si configura come somministrazione di bevande (Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011) cui si applica la legislazione pertinente ed in particolare quella relativa all'analisi dei rischi.

Pertanto, la Concessionaria va a configurarsi come "Operatore del settore alimentare" (OSA) e dovrà garantire la sicurezza igienica della bevanda, adottando i principi del sistema HACCP, rispettando tutte le leggi di settore, in particolare il Regolamento CE 852/2004 e s.m.i., e controllando il mantenimento dei parametri di potabilità dell'acqua anche tramite l'adozione di Piani di Autocontrollo.

Per queste ragioni la Concessionaria è tenuta al rispetto di tutta la normativa in materia di seguito riassunta in forma non esaustiva:

- Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
- Regolamento (CE) n. 178/2002.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo recepito dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010.
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
- Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004.
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.
- Decreto Ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012.
- Linee Guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 (pubblicate sul sito del Ministero della Salute).
- DECRETO 25 novembre 2022, n. 208 (Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale»
- Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011.
- D.Lgs. n. 37/2008
- Regolamenti Europei 2016/679 e 2018/1725 ed alle normative italiane, in particolare il D. Lgs. 30 Giugno 2003 numero 196 e il D. Lgs del 10 Agosto 2018 numero 101.
- Circolare Agid n.3 del 9 Aprile 2018.
- Standard europei UNI EN ISO 9001-2015, riguardanti il servizio di distribuzione automatica oggetto della concessione, o di un sistema di qualità "ISO 9001" in vigore e valido alla data di presentazione dell'offerta;
- Standard europei UNI EN ISO 22000:2018, riguardanti la sicurezza alimentare oggetto della concessione
- disposizioni contenute nel D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", e nei relativi decreti attuativi, quali in particolare del D.M. Salute del 7 febbraio 2012, n. 25 recante "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano" e delle relative Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25, nonché del D.M. Salute del 14 giugno 2017 recante "Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva



98/83/Ce sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifiche degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31", e s.m.i.

- Standard europei UNI-EN delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile.
- D.M. n. 203/2003 e s.m.i.
- Legislazione sugli additivi alimentari e sull'anidride carbonica alimentare E290 quale ingrediente alimentare (Decreto Ministeriale 199/2009 e s.m.i.).
- UNI EN 1802:2004. Bombole trasportabili per gas. Ispezione periodica e prove per bombole per gas di lega di alluminio senza saldatura.
- Norma CEI EN 60335-2-75 per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.



ART. 1.3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione:

- A. del servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti confezionati (snack salati e dolci);
- B. del servizio di erogazione d'acqua tramite erogatori allacciati alla rete idrica di Ateneo, "POU", in grado di erogare acqua microfiltrata a temperatura ambiente o raffrescata, naturale o frizzante;
- C. del servizio di distribuzione di prodotti 'Personal Care' da effettuarsi mediante installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di prodotti per l'igiene e la cura personale.

Fermo il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere fissi e invariati (salvo quanto indicato dall'art. 1.3.6) i prezzi offerti per i beni minimi elencati all'art. 1.3.6 mentre è libero di somministrare tutti i prodotti ulteriori rispetto a quelli minimi (beni aggiuntivi) che ritenga opportuno porre in vendita per una migliore realizzazione del servizio.

ART. 1.3.1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare.

La capacità ricettiva massima dell'Università Milano-Bicocca è di 41.500 unità.

Il suddetto dato è puramente indicativo e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze.

Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Si evidenzia, inoltre, che nei seguenti edifici (U3, U6, U7, U8, U9, U12, U16, U18) sono anche presenti servizi di bar e somministrazione alimenti e bevande.

Sono interessati dal servizio sia gli edifici universitari sia le residenze studentesche desumibili dalla tabella di cui all'art. 1.3.2 ed altri edifici in uso all'Università che dovessero necessitare del servizio in futuro.

Si segnala, inoltre, che, fatta salva di norma la settimana di Ferragosto e il periodo delle festività natalizie gli edifici dell'Ateneo sono aperti tutto l'anno, anche se l'attività didattica, di maggiore concentrazione studentesca, si svolge nel periodo da settembre a giugno.

Il calendario accademico viene deciso annualmente ed è consultabile sul sito internet dell'Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/ateneo/calendario-accademico (i giorni indicati come "Vacanze accademiche" si intendono di vacanza didattica).

La chiusura degli edifici residenziali è prevista nel mese di agosto ad eccezione dell'edificio U12 che rimane aperto tutto l'anno.



Gli edifici universitari sono normalmente aperti da Lunedì a Venerdì ad eccezione dei seguenti edifici aperti anche il Sabato: U6, U7, U8, U16, Biblioteca U2. Le residenze universitarie sono aperte 7 giorni su 7, salvo il mese di chiusura sopra indicato.

Il Concessionario avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocate le apparecchiature.

ART. 1.3.2 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature andranno posizionate, a cura del Concessionario, unicamente nelle Aree Ristoro all'uopo individuate dall'Università, così come indicate all'interno dell'Allegato 1a, 1b ed 1c (Planimetrie).

ART. 1.3.2.1 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE - CAT. A.

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori automatici di cui al punto A dell'art. 1.3, attualmente installati presso le Aree Ristoro dell'Amministrazione è desumibile, a mero titolo informativo, dalla tabella seguente. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare un proprio Piano di fornitura, distribuzione ed installazione di distributori automatici, da consegnarsi entro 7 giorni naturali e continuativi prima dell'avvio dei servizi, che:

- garantisca l'equa distribuzione e fruibilità dei beni minimi ed aggiuntivi fra tutte le Aree Ristoro di tutti gli edifici. A tal proposito la quantità annua minima dei beni minimi da caricare dovrà corrispondere alle quantità stimate nel modulo di presentazione dell'offerta economica.
- garantisca la presenza di distributori automatici in tutte le Aree Ristoro oggetto della concessione, tenendo conto dei mq a disposizione.

	Tipologia distributori attualmente installati			
Ubicazione	Bevande calde	Bevande fredde	Snack + Bevande fredde	ТОТ
U1 - Piano -1	3	1	4	8
U2 - Piano -1	3	1	3	7



U4 - Piano -1	4	2	4	10
U5 - PR	2	1	2	5
U6 - Piano -1	4	3	4	11
U6 - Piano 2	0	1	2	3
U6 - Piano 4	2	1	2	5
U7 - PT	4	2	4	10
U8 - Piano -1	4	3	3	10
U9 - Piano -1	3	1	3	7
U12* Piano 4	1	0	1	2
U14 - Piano -1	2	1	2	5
U16 - Piano 1	2	1	2	5
U18 - PT	2	1	2	5
U24 - Piano 1	1	0	1	2
U26 - Piano 1	0	0	1	1
U28 - Piano 1	1	0	2	3
U42* PT	1	1	1	3
U62* Piano 1	2	0	2	4
U92* Piano	1	0	2	3



Rialzato				
TOTALE	42	20	47	109

^{*} residenze universitarie

I predetti edifici sono situati a Milano ad eccezione dei seguenti edifici:

- U8, sito a Monza, in via Cadore, n. 48;
- U18, sito a Vedano al Lambro, Via Podgora;
- U28, sito a Vedano al Lambro, Via Podgora;
- U62, sito a Cinisello Balsamo, Via Martinelli 44.

L'Amministrazione potrà richiedere, nel corso della Concessione del servizio, eventuali spostamenti dei distributori, senza che questo comporti onere alcuno per l'Amministrazione stessa.

In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di macchine da parte del Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 1.3.2.2 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE - CAT. B.

Il numero, la tipologia e la dislocazione delle macchine erogatrici di acqua potabile, "POU", di cui al punto B dell'art. 1.3, in grado di erogare acqua microfiltrata a temperatura ambiente o raffrescata, naturale o frizzante, da installarsi a cura del concessionario, è riportato nella tabella seguente ed è pari ad un totale di 24 POU. Tale tabella specifica altresì, a titolo meramente informativo ed alla luce dell'obbligo per il concessionario di realizzare i necessari allacci idrici ed elettrici ove assenti, i "POU" attualmente installati presso gli edifici universitari del Campus di Milano e di Monza:

Ubicazione	N° totale erogatori
U1 - Piano -1 (Crociera)	1 (esistente)
U1 - Piano -1 (Area vending machine)	1 (esistente)
U2 - Piano -1 (Crociera)	1 (esistente)
U2 - Piano -1 (Area vending machine)	1 (esistente)



	_
U2 (Locale 2066)	1
U3 - Piano -1	1 (esistente)
U3 (Locale 2002)	1
U4 - Piano -1	1 (esistente)
U5 - PT	1 (esistente)
U6 - Piano -1	2 (di cui 1 esistente)
U7 - PT (Area Ristoro)	1 (esistente)
U7 - PT (Area vending machine)	1 (esistente)
U7 (Locale 1004a)	1
U7 (Locale 1004d)	1
U8 - Piano -1	1 (esistente)
U9 - Piano -1	1 (esistente)
U12	1 (esistente)
U14 (Area Studio)	1 (esistente)
U16 Piano -1	1 (esistente)
U28	1 (esistente)
U42	1 (esistente)



U62	1
U92	1
ТОТ	24

ART. 1.3.2.3 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE - CAT. C.

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori automatici di cui al punto C dell'art. <u>1.3</u>, per un totale pari a 5, da installarsi a cura del concessionario presso le Aree Ristoro dell'Amministrazione, è desumibile dalla tabella seguente.

Ubicazione	N° totale distributori
U1 piano -1	1
U4 piano -1	1
U6 piano - 1	1
U7 piano primo	1
U8 piano -1	1

I predetti edifici sono situati a Milano - quartiere Bicocca - ad eccezione dell'edificio U8, sito a Monza, in via Cadore, n. 48.

ART 1.3.3 CARATTERISTICHE DEGLI EROGATORI, CAT. B, DI ACQUA MICROFILTRATA A TEMPERATURA AMBIENTE O RAFFRESCATA, NATURALE O FRIZZANTE - "POU"

Il servizio di erogazione d'acqua comprende anche: installazione, approvvigionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria, allacciamenti (ove necessari) alla rete idrica (adduzione e scarico) ed elettrica di n. 24 erogatori di acqua filtrata e refrigerata naturale e frizzante allacciati alla rete idrica "POU".



Gli apparecchi dovranno essere dotati di un sistema che consenta l'erogazione mediante un'app ed un tag-reader messi a disposizione dal Concessionario.

In materia di trattamento e protezione dei dati personali da parte delle istituzioni pubbliche, il software/app mobile dovrà essere conforme ai Regolamenti Europei 2016/679 e 2018/1725 ed alle normative italiane, in particolare il D. Lgs. 30 Giugno 2003 numero 196 e il D. Lgs del 10 Agosto 2018 numero 101.

E' richiesto che l'azienda abbia almeno iniziato l'iter di qualificazione presso il MarketPlace ACN secondo le indicazioni contenute nella circolare Agid n.3 del 9 Aprile 2018, dando riscontro dell'istanza di iscrizione a questa amministrazione.

Gli strumenti di identificazione (App e Tag-reader) dovranno consentire l'erogazione dell'acqua esclusivamente ad utenti autorizzati e riconducibili all'utenza dell'Ateneo, ad esempio limitando l'accesso al servizio esclusivamente ai soli utenti in possesso delle mail di Ateneo (@unimib.it, @campus.unimib.it e altre che verranno indicate successivamente). Il sistema dovrà prevedere altresì la possibilità di regolare la quantità massima di acqua erogata giornaliera per utente ad esempio: 3 litri al giorno).

Il concessionario dovrà condividere l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Caratteristiche tecniche erogatori POU

- 1. Il servizio prevede la messa a disposizione di apparecchi POU idonei per medi/grandi ambienti pubblici, allacciati alla rete idrica, tipologia "a colonna" con corpo idoneo ad alloggiare bombole ricaricabili per la gasatura da 4/10 kg, dotati di n. 3 selezioni per acqua naturale ambiente, naturale fredda e frizzante fredda e di n. 2 selezioni predosate per quantità di erogazione prestabilite indicativamente in 200 ml e 500 ml.
- 2. Gli apparecchi dovranno presentare carenatura in materiale lavabile e igienico (acciaio inox o rivestimento plastico o metallico preferibilmente in tonalità di grigio); il corpo delle macchine dovrà poter essere personalizzato mediante applicazione di adesivi sulla parte frontale delle macchine.
- 3. Tutti i materiali che compongono le apparecchiature devono essere conformi al D.M. 174/2004 e, in difetto delle misure specifiche, al Regolamento CE n. 1935/2004.
- 4. L'ingombro totale dell'apparecchio dovrà essere ridotto e il più compatto possibile (dimensioni da verificare a cura del Concessionario in fase di sopralluogo) e l'altezza da terra del piano di appoggio del contenitore (bicchiere/tazza/borraccia) dovrà essere tale da rendere comode e agevoli le operazioni di prelievo dell'acqua per l'utente finale tenendo conto anche delle esigenze dell'utenza diversamente abile. Gli erogatori dovranno presentare una luce tra il piano di appoggio del contenitore e il beccuccio di erogazione tale da consentire il posizionamento di borracce da 600 ml (min. 25 cm).
- 5. I punti di erogazione (ugelli) dovranno essere in acciaio inox ed essere tali da evitare il contatto diretto con bottiglie e altri contenitori, protetti da sistema debatterizzante (es. lampada UV) e facilmente pulibili per garantire i più alti standard di igiene nel rispetto della normativa vigente. La manutenzione/sostituzione periodica e sanificazione del sistema debatterizzante è compresa nel canone.
- 6. Nello specifico, i requisiti tecnici minimi richiesti sono i seguenti (vedasi anche tabella riassuntiva):
 - n. 3 selezioni per acqua naturale ambiente, naturale fredda e frizzante fredda;
 - n. 2 selezioni predosate per quantità prestabilite di erogazione (indicativamente 200 ml e 500 ml);



- sistema di monitoraggio dei consumi sulle due diverse linee di erogazione (naturale ambiente/fredda e frizzante);
- dispositivo di controllo della temperatura dell'acqua erogata;
- sistema di controllo con segnalazione assenza acqua esaurimento bombole;
- sistema di raffreddamento a banco ghiaccio con possibilità di regolazione della temperatura, con capacità di raffreddamento minimo 120 lt/ora (minimo 80 lt/ora in continuo);
- impianto refrigerante come da disposizioni dell' art. 3 DM n. 65 del 10 marzo 2020 (Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari)";
- predisposizione per allacciamento alla rete idrica e per allacciamento al sistema di scarico;
- alimentazione elettrica, bassi assorbimenti elettrici, sistema di sicurezza in caso di guasto (anti-allagamento).
- sistema filtrante (a carboni attivi) che migliori le caratteristiche organolettiche dell'acqua erogata, eliminando le sostanze che possano alterarne il gusto e con capacità di assorbire il cloro;
- possibilità di interfacciarsi con l'erogatore attraverso:
 - Touch screen;
 - APP e Tag NFC;
 - Lettore QR-Code;
- l'utilizzo dell'APP dovrà permettere l'erogazione dell'acqua per facilitare, tra le altre cose, l'utilizzo degli erogatori anche alle persone diversamente abili:
- collegamento degli erogatori al Cloud (scheda GSM e/o scheda di rete, etc...) per monitoraggio remoto.
- 7. Gli apparecchi garantiranno la massima compattezza, funzionalità, affidabilità, sicurezza ed igiene e dovranno essere idonei all'installazione in tre diversi tipi di spazi: aree studio a media/alta frequentazione, locali con macchinette distributrici o spazi ristoro con pareti attrezzate per riscaldare il pasto.
- 8. L'erogatore dovrà essere sanificato in tutte le sue parti interne prima dell'installazione onde evitare contaminazioni esterne in fase di trasporto.
- 9. Le apparecchiature dovranno essere prive di difetti, rispondenti alle caratteristiche tecniche e di qualità previste dal presente capitolato, conformi a tutte le vigenti norme in materia, in particolare, per i materiali e i componenti impiegati nonché per le modalità di installazione.
- 10. I serbatoi dovranno essere dotati di valvola antiallagamento che blocchi l'erogazione di acqua quando il contenitore è quasi pieno. La macchina dovrà indicare chiaramente agli utenti il fermo momentaneo in attesa di intervento tecnico, che dovrà essere eseguito entro e non oltre le 24 ore.

Scheda di Riepilogo requisiti tecnici apparecchi "POU"

Ubicazione (vedesi art. 1.3.2)	
Capacità di refrigerazione	min. 120 lt/ora
Capacità di refrigerazione in continuo	min. 80 lt/ora



Altezza minima vano per tazza/bottiglia	25 cm
Sistema di raffreddamento	A banco ghiaccio
Riduttore di CO2 con manometro	Per bombole ricaricabili
Sistema filtrante	Filtri a carboni attivi
Regolazione temperatura	Sì
Sistema debatterizzante	UV
Valvola di sicurezza (anti-allagamento)	Sì
Contalitri sulle linee di erogazione	Sì
Materiale	Acciaio inox o rivestimento plastico o metallico lavabile e altamente igienico preferibilmente in tonalità di grigio, personalizzabili con adesivi.
Connessione di rete	si (tramite scheda di rete e/o GSM, etc)

Il Concessionario si impegna a fornire su richiesta degli utenti Tag Nfc (ad esempio adesivi, braccialetti, ecc.) per i quali potrà essere previsto un costo massimo non superiore a € 0,20 cad. (euro zero/20). Il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa comunicazione all'Amministrazione, sostituire gli erogatori Cat. B che dovessero risultare tecnologicamente obsoleti con altri che abbiano superiori caratteristiche.

ART. 1.3.4 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (BEVANDE CALDE, FREDDE, ALIMENTI E PERSONAL CARE) DA INSTALLARE - CAT. A E C.

I distributori automatici di cui alle categorie A e C dell'art 1.3 dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale:
- b) essere di produzione non anteriore all'anno 2020, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti dai paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione;
- c) rispettare la norma CEI EN IEC 63252 "Consumo di energia dei distributori commerciali e degli



apparecchi automatici per la vendita e la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema di igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;

- d) essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge;
- e) essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- f) essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;
- g) permettere il pagamento anche tramite carta di credito, chiave elettronica ed App Mobile;
- h) fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- i) riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- j) essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- k) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni;
- 1) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione ove possibile;
- m) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Coordinatore del servizio (CS), il nominativo e la ragione sociale del Concessionario e il relativo recapito telefonico;
- n) garantire bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e/o compostabili per mescolare le bevande erogate, al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e s.m.i. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- o) avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- p) avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
- q) per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
- r) impianto refrigerante come da disposizioni dell' art.3 DM n. 65 del 10 marzo 2020 (Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari)";
- s) essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- t) prevedere la possibilità di congegni antivandalici per ogni apparecchiatura installata;
- u) per i distributori di bevande fredde e alimenti freschi: essere dotati di un sistema software che preveda una temperatura di sicurezza che inibisce la vendita dei prodotti nel caso la temperatura prevista fosse superata;
- Il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa comunicazione all'Amministrazione, sostituire i distributori automatici cat A e C che dovessero risultare tecnologicamente obsoleti con altri che abbiano superiori caratteristiche.

ART. 1.3.5 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA



Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario deve garantire, un adeguato *Piano di igiene e pulizia* e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e delle apparecchiature oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

Dovrà altresì garantire la pulizia e la sanificazione interna ed esterna delle apparecchiature, di tutte le componenti (griglie di aerazione-ventilazione, compressore interno ove presente, dei filtri ecc...).

Il <u>Piano di igiene e pulizia</u>, oltre che il Manuale di autocontrollo e sistema HACCP, dovranno essere consegnati contestualmente all'installazione delle apparecchiature.

ART. 1.3.6 - CARATTERISTICHE MINIME, QUALITÀ DEI PRODOTTI E PREZZICAT. A E C

Il Concessionario ha l'onere di rifornire i distributori automatici cat A e C con un paniere di beni minimi e beni aggiuntivi nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.3.

Il seguente articola disciplina:

- le caratteristiche generali di tutti i beni (minimi ed aggiuntivi);
- i prezzi massimi, l'elenco e le caratteristiche minime dei beni minimi.

A tal proposito il Concessionario dovrà allegare in sede di offerta tecnica un:

- elenco completo dei beni minimi contenente tutte le schede tecniche;
- elenco completo dei beni aggiuntivi contenente tutte le schede tecniche.

Caratteristiche generali Beni Minimi e Beni Aggiuntivi

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- 1. essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria.
- 2. essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:
 - il nominativo del produttore;
 - gli ingredienti;
 - la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
 - il peso netto;
 - la data di scadenza;



- le informazioni nutrizionali, ad esempio: contenuto calorico (energia), grassi, grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale;
- l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene; l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

Il Concessionario dovrà:

- confezionare gli snack in monoporzioni integre, perfettamente sigillati e conservati e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta;
- garantire la presenza contemporanea di vari snack (sia dolci che salati, tra i quali anche prodotti ipocalorici/senza zucchero) e alimenti, mantenendo un equilibrio fra i diversi generi;
- accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto;
- escludere prodotti che contengono:
 - alimenti transgenici (contenenti Organismi Geneticamente Modificati OGM).
 - acidi grassi trans.
 - conservanti ed additivi chimici (nitriti e/o nitrati), non autorizzati per legge.
- esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti;

L'eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi beni aggiuntivi, rispetto all'elenco completo dei beni aggiuntivi presentato in sedi di gara e concordato contrattualmente, dovrà essere pattuita con l'Amministrazione.

L'Amministrazione dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificarne la scadenza e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche offerte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo di un giorno lavorativo.

Elenco e Caratteristiche minime Beni Minimi

I beni minimi dovranno avere le caratteristiche minime indicate nella tabella sottostante. I relativi prezzi offerti non dovranno superare il tetto massimo riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE PRODOTTO		CARATTERISTICHE MINIME	Prezzo MAX IVA INCLUSA
	Caffè espresso		



UUUA			
BEVANDE CALDE	Caffè espresso lungo		
	Caffè espresso macchiato	1^ miscela bar macinato all'istante e con grammatura minima di 7g	€0,50
	Caffè decaffeinato		
	Caffè decaffeinato macchiato		
	Cappuccino	1^ qualità e composto da	
	Cappuccino con cioccolato	almeno 7g di latte in polvere cad.	€0,50
	Cappuccino decaffeinato erogazione	- crogazione	
	Latte	latte in polvere di 1^ qualità, grammatura minima 10g cad. erogazione	€0,50
	Latte macchiato		
	Cioccolata	cacao in polvere di 1^ qualità con,	€0,50
	Cioccolata con latte	almeno 25g di miscela cioccolato in polvere cad. erogazione	
	The al limone	1^ qualità solubile, composto da the e succo di limone, minimo 14g di the in polvere cad. erogazione	€0,50
BEVANDE FREDDE	Acqua oligominerale gassata	in tetrapak, da ml 500	€1,00
	Acqua oligominerale naturale	The terraphing during 500	
	Bibite: the, aranciata, limonata, cola, chinotto, tonica	in lattina, da ml 330	€0,80



	Succo di frutta	in tetrapak, da ml 200	€0,50
	Cracker	min. 30 g	€0,50
	Taralli	min. 35 g	€0,50
SNACK (Dolci e salati)	Schiacciatine olio oliva	min. 25 g	€0,50
	Snack di frutta e verdura	min. 70 g	€1,80
	Merendine: croissant, wafer, crostatine	min. 50 g	€0,50
	Biscotti secchi	min.40 g	€0,50
	Yogurt biologico	min. 90 g	€1,20
	Cioccolato Fondente	min 25g 45% di cacao	€1,50
	Frutta fresca a pezzi	min. 80 g	€2,00
	Frutta secca	min. 25 g	€1,00

Prodotti Personal Care	Prezzo max
Assorbenti prezzo €/cad. (singolo assorbente)	€0,20
Assorbenti interni prezzo €/cad. (singolo assorbente)	€0,20
Kit Viaggio Spazzolino + Dentifricio	€2,00



I prezzi offerti dovranno essere espressi con la frazione minima di 10 centesimi di euro (0,10), accettata dai distributori, cioè con arrotondamento del prezzo offerto in sede di gara, per eccesso o per difetto, al più vicino multiplo di 10 centesimi di euro (es. da \in 0,11 a \in 0,14 verrà arrotondato a \in 0,10 e da 0,15 a 0,19 verrà arrotondato a \in 0,20).

Il Concessionario sarà vincolato a mantenere invariati i prezzi offerti in gara per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di adeguare gli stessi, a partire dall'inizio del secondo anno, agli indici ISTAT-FOI, ovvero di adeguare gli stessi ad eventuali variazioni dell'IVA, ai sensi dell'art. 175 del Codice. Nell'effettuare l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto, si dovrà tenere conto che, per motivi legati ad esigenze di praticità del servizio, in nessun caso il prezzo di vendita di ciascun singolo prodotto potrà riportare la seconda cifra decimale diversa da zero. Pertanto l'adeguamento verrà concordato con l'Amministrazione, in base a una logica compensativa, seguendo criteri di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 1.4 - SCHEDA - CHIAVE ELETTRONICA - ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO TAG NFC

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1.3.4, lett. f e g, il Concessionario si impegna a fornire:

1) in comodato d'uso gratuito schede o chiavi elettroniche per i distributori automatici cat. A e C per le quali verrà prevista una cauzione unitaria non superiore a € 3,00, che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle stesse.

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.

Ciascuno strumento elettronico dovrà permettere di utilizzare indistintamente tutti i distributori automatici cat. A e C collocati presso le varie sedi dell'Amministrazione, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca presso più strutture.

La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici.

La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti) sarà a esclusivo carico del Concessionario.

2) su richiesta degli utenti dei Tag Nfc (ad esempio adesivi, braccialetti, ecc.) per i quali potrà essere previsto un costo massimo non superiore a € 0,20 cad.

La modalità di distribuzione dei dispositivi di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere concordata direttamente tra il Concessionario e l'utente.

ART. 1.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione della Concessione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



Il valore stimato della concessione (ex art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) risulta essere pari ad € 739.033,00 annuali e, pertanto, il valore complessivo stimato per l'intera durata contrattuale è pari a € 3.695.166,00 al netto dell'IVA (aliquota del 10% per prodotti "piccola ristorazione" e aliquota del 22% per prodotti personal care). L'eventuale opzione di proroga tecnica di 6 mesi è stimata a € 307.931,00 ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF predisposto dall'Amministrazione e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario.

Tale stima ha, comunque, carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico i rischi inerenti la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Il valore della Concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il valore della Concessione posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati dalla Stazione concedente pari a € 944.810,00, sulla base del CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio.

L'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della Concessione in oggetto, ha stimato pari a € 820,00 i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

ART. 1.6 - RIMBORSO SPESE

<u>Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un rimborso spese annuale</u> <u>forfettario</u> per l'utilizzo delle Aree Ristoro dove saranno installati i distributori automatici cat A e C.

Tale somma, comprendente la manutenzione ordinaria programmata dei locali e degli impianti, la pulizia dei locali medesimi (esclusa la pulizia delle attrezzature che resta a carico del Concessionario), le spese per il consumo di acqua, energia elettrica, forza motrice, riscaldamento e condizionamento, raccolta e conferimento rifiuti di propria produzione, vigilanza, è stabilita forfettariamente in $\in 60.000,00 + IVA$ per ciascun anno di durata del contratto più il 3% dei ricavi annui del Concessionario.

L'importo è da corrispondersi in rate annuali previa emissione di fattura da parte dell'Università, con pagamento a 30 giorni dall'emissione della stessa.

Dall'inizio del terzo anno l'importo di cui sopra potrà essere aggiornato in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi rispetto all'anno precedente, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Università.



ART. 1.7 - RISCHI DELLA CONCESSIONE

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione).

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz), del Codice, assume il rischio operativo connesso alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato Speciale e dall'insieme dei Documenti Contrattuali.

Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice, è a carico del Concessionario.

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, e i rischi derivanti da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzano negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.

È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.

L'allocazione dei rischi tra il Concedente e il Concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi" indicato nell'**Allegato 2**.

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o l'erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario.

È altresì trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico Finanziario.



ART. 1.8 - FORZA MAGGIORE

È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o dell'Amministrazione da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato Speciale e che incida sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- b) epidemie, terremoti;
- c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.

In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

I distributori automatici cat. A e C e gli erogatori d'acqua cat. B dovranno essere installati presso gli spazi indicati al precedente art. 1.3.2 come da Allegati 1a, 1b ed 1c (Planimetrie).

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i distributori, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, nè potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati sia Enti o Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, degli spazi concessi o di parte di essi.

Non potranno essere installati negli spazi in Concessione jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.

ART. 1.10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere entro **25 giorni naturali e continuativi** dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi (VAE), a proprie cure e spese, all'installazione dei



distributori automatici e degli erogatori di acqua, concordando con il DEC modalità che non creino disagio all'utenza.

Il Concessionario provvederà a prendere contatti con il precedente Concessionario per la rimozione dei distributori ed erogatori di acqua attualmente installati, contestualmente all'avvio del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici ed erogatori di acqua farà fede apposito verbale, redatto congiuntamente dal DEC e dal Concessionario.

Contemporaneamente all'installazione, il concessionario dovrà fornire l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, della relativa potenza assorbita e della classe energetica. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI CAT. A e C

Prima di mettere in funzione i distributori automatici cat. A e C, si dovrà accertare:

- il regolare allacciamento dei distributori alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica e l'avvenuta consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
- per ogni distributore installato la consegna di tutte le dichiarazioni di conformità, della documentazione tecnica (i certificati di garanzia per gli impianti ed i distributori installati, le dichiarazioni di conformità CE, i manuali d'uso e manutenzione, la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema Hazard Analysis and Critical Control Points (per brevità HACCP));
- la verifica sull'anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede di gara;
- la consegna all'Amministrazione dell'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori automatici.

EROGATORI D'ACQUA - CAT. B

Il Concessionario dovrà inoltre predisporre e consegnare all'Università, contestualmente all'installazione degli erogatori di acqua copia dei documenti di seguito indicati:

- dichiarazione di conformità degli impianti realizzati attestante il regolare allacciamento dei distributori alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica;
- il manuale di autocontrollo che preveda la manutenzione, la pulizia, la disinfezione periodica e la sostituzione programmata di parti soggette ad usura contenente il dettaglio delle procedure che la Concessionaria si impegnerà ad attuare durante la durata del contratto e la frequenza degli interventi programmati. Per ciascun POU devono essere predisposte, attuate e mantenute una o più procedure permanenti basate su principi del sistema HACCP, individuati i punti critici di



controllo e predisposte analisi di laboratorio volte a garantire e fornire evidenza del mantenimento dei parametri relativi alla portabilità dell'acqua e al controllo di eventuali cessioni derivanti da prodotti e materiali in contatto con l'acqua. Dovranno inoltre essere indicate tipologie di detergenti e disinfettanti idonei ai materiali utilizzati, con eventuali schede di sicurezza;

- una proposta di testo per la comunicazione all'utenza che dovrà indicare la tipologia di acqua disponibile, le norme di prelievo e modalità di attivazione dell'erogazione degli apparecchi, il tetto massimo di consumo giornaliero per utente, fornire consigli sui contenitori e indicazioni sulla conservazione dell'acqua, ecc.

L'Amministrazione, fermo restando la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e la verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni: idoneità igienico-sanitaria dei distributori automatici e delle apparecchiature, idoneità igienico-sanitaria degli addetti al servizio, idoneità dell'impianto elettrico (norme UE-ENPI), polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'installazione dei distributori, si riserva di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio.

ART. 1.11 - CONTABILIZZAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, i distributori automatici cat A. e C. (piccola ristorazione e personal care) dovranno essere censiti on line presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

ART. 1.12 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del Concessionario, e quindi si intenderanno comprese nell'offerta dello stesso, le le attività e le spese relative:

- a) alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- b) alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché al pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- c) alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluse quelle espressamente indicate come a carico dell'Amministrazione;
- d) alle spese inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e lo smaltimento dei rifiuti urbani/speciali derivanti dal servizio;
- e) per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per



evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- f) all'acquisto ed all'installazione di tutte le apparecchiature;
- g) all'acquisto, al trasporto e all'immagazzinamento delle bevande, dei generi alimentari, delle ricariche di CO2 e dei prodotti personal care, al servizio di gestione delle apparecchiature, dei prodotti necessari alla pulizia delle stesse (detersivi, disinfettanti, ecc.) ed al rifornimento e/o riassortimento di tutti i prodotti per garantire la continua esecuzione dei servizio;
- h) all'acquisto dei materiali di consumo monouso, di tipo biodegradabile e/o compostabile, necessari per l'erogazione delle bevande;
- i) alle licenze, imposte e tasse inerenti l'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- l) per furto o danneggiamento ad opera di terzi dei distributori di proprietà del Concessionario e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi imputabili a cause di forza maggiore. Graveranno sul Concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale;
- m) per gli allacciamenti delle apparecchiature, ove mancanti, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica a regola d'arte e secondo le norme CEI/UNI;
- n) per la verifica e per gli interventi di adeguamento anche nei punti di allaccio, elettrici ed idrici, già esistenti;
- o) per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature così come indicato dall'art. 1.13;
- p) per la disinstallazione, la rimozione e il ritiro delle apparecchiature al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Il Concessionario, inoltre, dovrà:

- comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione delle apparecchiature per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all'installazione delle stesse;
- operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e s.m.i. e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa;
- provvedere, al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi di contaminazione dei prodotti somministrati, alla pulizia, interna ed esterna delle apparecchiature e alla loro periodica sanificazione e disinfezione, secondo un piano di igiene e pulizia (così come indicato nell'art. 1.3.5) di interventi adeguato, che dovrà essere illustrato e comunicato dal concessionario all'Amministrazione.
- fornire all'Amministrazione un numero telefonico dedicato, attivo almeno dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, da utilizzare per ogni evenienza;



- impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio.
- provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al d.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali, esonerando sin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
- dare la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il..." dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 3.10;
- sostituire i prodotti confezionati almeno 2 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza;
- fornire il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, entro la data di sottoscrizione del VAE, delle apparecchiature secondo le specifiche dell'art 1.13;
- rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni delle apparecchiature installate.

ART. 1.13 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Concessionario dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, secondo il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza nonché alla fornitura e sostituzione dei materiali ricambio e consumabili (filtri, ecc.) necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali. Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 37/2008, devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità ogni qualvolta si rendessero necessarie.

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere le apparecchiature in efficiente stato di funzionamento ed a ridurre al minimo la possibilità di guasti e disfunzioni.

In caso di malfunzionamenti, il Concessionario dovrà:

- procedere, a suo totale carico ed onere, alla manutenzione straordinaria;
- intervenire, a sue spese, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all'identificazione del malfunzionamento e dovrà ripristinare l'apparecchiatura entro il giorno successivo provvedendo alla sostituzione delle parti di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture. Nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta il ripristino dell'operatività



dell'apparecchiatura entro il termine suindicato, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese, entro ulteriori 5 (cinque) giorni alla sostituzione dell'apparecchiatura con una di caratteristiche identiche o superiori. Al termine di ogni intervento effettuato il Concessionario dovrà redigere una "Relazione d'intervento". Qualora i tempi di intervento superino i termini richiesti verranno calcolate ed applicate le relative penali di cui al successivo Art. 3.10.

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- ad eseguire gli allacciamenti delle apparecchiature, ove non presenti, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica a regola d'arte e secondo le norme CEI/UNI. Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto dell'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- ad installare, contestualmente all'attivazione delle apparecchiature, un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e Idn=30mA (comunemente definito "interruttore salvavita") e di rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica;
- a rifornire i POU, delle necessarie bombole di CO2, garantendo la sostituzione delle stesse entro due giorni lavorativi dall'esaurimento delle stesse pena l'applicazione delle penali di cui all'art.
 3.10. L'Amministrazione ha stimato un consumo di anidride carbonica alimentare pari a 450 kg anno;
- all'effettuazione delle analisi chimiche e microbiologiche delle acque, a cura di laboratorio certificato (parametri da D.Lgs 31/2001), in fase di installazione dei POU e due volte l'anno, condividendo i rapporti di prova con l'Amministrazione. I rapporti di analisi andranno consegnati entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza semestrale.

In caso di risultati dell'analisi della qualità dell'acqua erogata (acqua in uscita dalla zona di erogazione), non conformi ai parametri di legge (D. Lgs. 31/2001 – Attuazione della Direttiva 98/83/CE) è obbligo della Concessionaria effettuare tempestivamente e a proprie spese la sanificazione completa interna di tutti gli apparecchi forniti entro 3 (tre) giorni lavorativi. L'Università si riserva la facoltà di far realizzare a propria cura, durante la durata del contratto, ulteriori controlli della qualità dell'acqua. In caso di risultati difformi dai parametri di legge il Fornitore è tenuto a realizzare a proprie spese la sanificazione completa di tutti gli impianti.

ART. 1.14 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione gli spazi necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto; garantirà, inoltre, l'erogazione dell'energia elettrica e di acqua per il funzionamento delle apparecchiature.

L'Amministrazione assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante le apparecchiature, consentirà l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei distributori automatici, per la pulizia ecc.).

Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.



ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione:

- il presente Capitolato Speciale;
- le Planimetrie (allegati 1a, 1b, 1c)
- il Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato dal Concessionario in sede di offerta;
- la Matrice dei Rischi (allegato 2);
- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione (allegato 4) e integrato dal Concessionario

ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.

Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18, e dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.



DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 - DEC - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione si avvale di un DEC in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

ART. 3.2 - COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio) e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o della data del Verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi (VAE).

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione delle apparecchiature e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi reperibile durante il normale orario lavorativo, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica.

Il Coordinatore del servizio dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, dovrà:

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e, all'occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.



ART. 3.3 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del VAE a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Concessionario.

La durata della Concessione è di 5 anni a decorrere dalla data del VAE.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento.

Entro 15 (quindici) giorni naturali e continuativi dalla scadenza contrattuale, definita da apposito verbale di ultimazione dei servizi, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione.

Verrà redatto verbale di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra l'Amministrazione e il Concessionario. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

ART. 3.4 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dalla scadenza.

Il Concessionario, pertanto, si impegna in via eventuale a garantire il corretto e pieno funzionamento delle apparecchiature fino al completamento delle procedure di individuazione del nuovo gestore e al suo subentro.

ART. 3.5 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria riconducibile al seguente indicatore.



a) Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (Tir Equity);

Il valore del predetto indice dovrà essere riportato nel Piano Economico Finanziario che gli Operatori Economici, partecipanti alla procedura in oggetto, dovranno allegare alle rispettive offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e, conseguentemente, determinano una variazione dei valori degli indicatori di cui al comma precedente, può comportare la revisione del Piano Economico-Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

I fatti, di cui al capoverso precedente, che potenzialmente sono in grado di incidere sui presupposti e sulle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono rappresentati da:

- a) varianti in corso di concessione;
- b) modifiche normative e regolamentari;
- c) eventi o circostanze di forza maggiore.

ART. 3.6 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

È possibile procedere alla revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri una variazione dell'equilibrio economico-finanziario, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo e a condizione che tale variazione consista in una modifica <u>non marginale</u>, <u>ossia che determini</u> una variazione dell'indice TIR dell'Equity in aumento o in diminuzione di una percentuale pari ad almeno il 10% rispetto al valore di cui all'art. <u>3.5</u>.

La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte dell'Amministrazione, è finalizzata a determinare il ripristino dell' indicatore di cui all'art. 3.5 nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 3.5 ultimo capoverso, la Parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario ne dà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduca la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;

Nel caso in cui si verifichi un evento che determini una variazione dell'equilibrio economico-



finanziario in senso favorevole al Concessionario la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione.

La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:

- a. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- b. la rideterminazione degli investimenti da realizzare e/o dei servizi da erogare e/o delle tariffe.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il ricalcolo del suddetto equilibrio.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 165, comma 6 del Codice.

A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.

ART. 3.7 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3.8 - SOSPENSIONE

Si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3.9 - REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, su base semestrale, ovvero su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per distributori;
- incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;
- incasso totale annuale suddiviso per distributori;



- report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalati, con l'indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio;
- report dei consumi di acqua sulle due diverse linee di erogazione (naturale ambiente/fredda e frizzante) suddiviso per POU;
- report dei consumi delle bombole di CO2 utilizzate, suddiviso per POU.

Il resoconto dovrà essere inviato al DEC entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza semestrale.

Il Concessionario dovrà altresì dotarsi di opportuno applicativo web dei propri apparati che permetta di raccogliere in forma aggregata tutti i dati sopra richiesti. Il concessionario dovrà altresì permettere all'Amministrazione di consultare liberamente tale applicativo.

ART. 3.10 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO	Giorni previsti	Importo penale
Ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.3 "Inizio e durata della concessione"	data sottoscrizione VAE	€ 500,00 per ogni giorno lavorativo
Ritardo nei tempi di installazione previsti all'art. 1.10 "Tempi di installazione"	25 giorni naturali e continuativi dalla sottoscrizione del VAE	€ 100,00 per ogni casistica e per ogni giorno lavorativo
Mancata comunicazione del CS (Coordinatore del Servizio)	entro la data di sottoscrizione del VAE	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo
 consegna piano di igiene e pulizia, oltre che il Manuale di autocontrollo e sistema HACCP, art. 1.3.5; consegna piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature secondo le specifiche dell'art 1.12. 	in contemporanea all'installazione delle apparecchiature	€ 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno lavorativo



1 6 0 6 6 A		
Piano di fornitura, distribuzione ed installazione di distributori automatici - Cat. A (art. <u>1.3.2.1</u>)	7 giorni naturali e continuativi prima dell'avvio dei servizi	€ 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno lavorativo
Ritardo nella trasmissione all'Amministrazione di quanto previsto all'art. 3.9	entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza semestrale	€ 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno lavorativo
Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione	/	€ 100,00 per ogni casistica
Mancata esecuzione delle analisi chimiche e microbiologiche delle acque, a cura di laboratorio certificato (parametri da D.Lgs 31/2001)	all'installazione ed entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza semestrale	€ 100,00 per ogni erogatore di acqua e per ogni giorno lavorativo
Mancata sanificazione straordinaria per analisi dell'acqua non conformi	3 giorni lavorativi	€ 100,00 per ogni erogatore di acqua e per ogni giorno lavorativo
Per mancato rifornimento di CO2	2 giorni lavorativi dall'esaurimento	€ 50,00 per ogni POU e per ogni giorno lavorativo
Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria di cui all'art. 1.13	 intervento entro 5 giorni lavorativi e riparazione entro il giorno successivo ulteriori 5 giorni per la sostituzione dell'apparecchiatura irriparabile 	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno lavorativo
Per ritardo nella rimozione delle apparecchiature a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione o per termine	15 giorni naturali e continuativi dalla data di ultimazione dei servizi	€ 50,00 per ogni apparecchiatura e per



C		
Concessione		ogni giorno
art 1.12 ed art. <u>3.3</u>		lavorativo
		€ 50,00
Applicazione di prezzi difformi rispetto a	/	per prodotto e ogni
quelli offerti in gara per i beni minimi		infrazione segnalata
		per distributore
		€ 20,00
Non conformità dei beni minimi rispetto al		per prodotto e ogni
Capitolato Speciale e all'offerta presentata	/	infrazione segnalata
		per distributore
		-
	almeno 2 giorni prima della	€ 150,00
Mancata sostituzione dei prodotti scaduti	scadenza riportata sulla	per prodotto
	confezione del prodotto ad	
	esclusione dei prodotti	
	freschi o quelli la cui	
	durabilità risulti inferiore ai	
	5 giorni che comunque	
	dovranno essere sostituiti	
	entro la data di scadenza	
Managto possesso a/o asposizione del tesserine		€ 50,00
Mancato possesso e/o esposizione del tesserino	,	, and the second
di riconoscimento degli addetti del personale	/	per ogni infrazione

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali e il Concessionario provvederà a pagare le penali all'Amministrazione mediante bonifico da effettuarsi entro ulteriori 35 giorni.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, nel caso in cui siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 3.11 - PERSONALE



Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio del servizio.

Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione **prima dell'inizio del servizio** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente all'Amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Il Concessionario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia, con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto e costantemente esposto dallo stesso.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto risoluzione del contratto.



ART. 3.12 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla Stazione concedente nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (*ex* art. 105, comma 3, lett. a), del Codice.

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 3.13 - SICUREZZA - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

Il Concessionario, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere al R.S.P.P. il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 81/2008.

Successivamente alla ricezione del predetto documento, in conformità all'art. 26, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08, verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze, che sarà allegato al Contratto di Concessione.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto un apposito Verbale di sopralluogo e coordinamento che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Durante l'esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.14 - SUBAPPALTO



È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la natura del contratto, l'applicabilità di quanto previsto al comma 7.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo della Concessione.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che il Concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che il Concessionario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- d) che il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente



con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.11.

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il Concessionario dovrà indicare alla Stazione concedente i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nel servizio.



ART. 4.1 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto altresì divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma procura all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.



ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto a prestare *ex* art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari a: *i)* al 10% (dieci per cento) del valore della concessione stimato dall'Amministrazione, oppure *ii)* al 10% (dieci per cento) del valore della concessione indicato nel PEF dell'aggiudicatario se superiore a quanto stimato dall'Amministrazione.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi compreso l'obbligo di pagamento del rimborso delle spese di cui all'art. <u>1.6</u> del presente Capitolato Speciale, di esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93, d.lgs. 50/2016. .

Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, <u>il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.</u>

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.



In caso di inadempienze del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso delle apparecchiature e somministrazione dei prodotti erogati dalle apparecchiature, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dalle apparecchiature e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi).

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00 (tre milioni/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose.

La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Qualora il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

La stipulazione della Polizza non solleva il Concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.



ART. 6.1 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;
- b. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- c. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- d. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- e. subappalto non autorizzato;
- f. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010;
- g. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
- h. applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto;
- i. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 40 giorni naturali e continuativi dalla data del VAE;
- j. nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall'Amministrazione, le criticità che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato Speciale;
- k. se, nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del VAE, così come indicato all'art. 3.3;
- 1. mancata osservanza del divieto di sub-concessione e di cessione o affitto dell'azienda di cui all'art. 3.15 del presente Capitolato Speciale;
- m. mancata osservanza da parte del personale del Concessionario e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione con D.M. 10 aprile 2015, nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- n. mancata osservanza del divieto di sub-concessione e di cessione o affitto dell'azienda di cui all'art. 3.15 del presente Capitolato Speciale;
- o. mancata osservanza del divieto di cessione del Contratto di cui all'art. 4.1 del presente Capitolato Speciale;
- p. mancata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario e mancato rispetto dei tempi previsti dal PEF per la realizzazione degli investimenti.



In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la Stazione concedente - ai sensi del comma 8 dell'art.176 del D.Lgs. 50 del 2016 - comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, nonché dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 2020.

ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura,



materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Concessionario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora gli alimenti, le bevande e i prodotti di personal care conservati si deteriorino a causa dello scarso consumo degli stessi o di qualsiasi altro evento (come, ad esempio, guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.)

L'Amministrazione è altresì sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto, relativamente ai distributori e al loro contenuto.

ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato Speciale.

A tale fine il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

I controlli potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- previa apertura delle apparecchiature, le condizioni igieniche degli stessi;
- espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla presenza nei distributori automatici delle bevande e degli alimenti da somministrare (minimi ed aggiuntivi), i tempi di attesa per i rifornimenti dei prodotti mancanti, lo stato di manutenzione delle apparecchiature, ecc.;
- decoro, pulizia ed igiene delle apparecchiature adibite al servizio;
- validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione delle apparecchiature;
- controlli sulla qualità dei prodotti forniti.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.



ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.